

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012. (Delibera n. 64/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città;

Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020 un obiettivo di 95 g CO₂/km come livello medio per il nuovo parco auto;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) n. 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di «decarbonizzazione» del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;

Vista la direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

Visto il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 che recepisce la citata direttiva 2014/94/UE;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che al Capo IV-bis introduce disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l'art. 17-septies del citato decreto-legge n. 83/2012, ed in particolare: il comma 5, che dispone che

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica; il comma 8, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del finanziamento del Piano nazionale, un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;


Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) ed il suo primo aggiornamento, adottati rispettivamente con delibere di questo Comitato n. 13, del 14 febbraio 2014, e n. 115, del 23 dicembre 2015, ed in particolare il punto 10 che disciplina le modalità di predisposizione e valutazione dei progetti delle regioni e degli enti locali e del loro finanziamento a valere sulle risorse recate dal citato comma 8 dell'art. 17-septies del decreto-legge n. 83/2012, tramite gli accordi di programma di cui al comma 5;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 2 dicembre 2014) e del 18 aprile 2016 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2016) con i quali sono stati approvati il soprarichiamato Piano ed il suo aggiornamento;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015, che istituisce un programma di finanziamenti volto a promuovere lo sviluppo di reti di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale tramite gli accordi di programma di cui al comma 5 dell'art. 17-septies del più volte citato decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, che ripartisce ed assegna alle Regioni le risorse a valere sul fondo di cui al citato comma 8 del predetto art. 17-septies, per una somma complessiva pari ad euro 28.671.680,00;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 marzo 2017, repertorio atti n. 24/CU, sullo «schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva l'Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici», nella versione che recepisce le integrazioni proposte dalle Regioni e dall'ANCI;

Vista la nota n. 15410 del 14 aprile 2017 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della competente Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Cipe del seguente argomento: «Approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri che approva l'Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici» allegando la seguente documentazione: schema di decreto; schema di «Accordo di programma finalizzato ad individuare i programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale volte a favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 3 del citato decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015»; schema di Convenzione (allegato 2 all'Accordo);

Vista la successiva nota del 16 maggio 2017, n. 4896 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come richiesto in sede istruttoria, integra la richiesta con la seguente documentazione: 1) Relazione illustrativa 2) Tabella (Allegato 1 all'Accordo di programma) contenente l'elenco dei Programmi di Intervento (PdI) per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale, 3) decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015, di ripartizione e assegnazione delle risorse alle Regioni;

Preso atto che i programmi di intervento sono elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di programma, parte integrante dello schema di Accordo sottoposto all'approvazione del Comitato, per un valore complessivo di 72,2 milioni di euro ed un correlato cofinanziamento del Ministero delle infrastrutture per l'ammontare complessivo di 27,7 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte sul proprio capitolo di bilancio 7119;

Rilevato che il suddetto Allegato 1 presenta, nel dettaglio, un errore contabile cui consegue una mancata copertura finanziaria degli interventi previsti per un importo di euro 44,08, errore che dovrà essere rettificato in sede di assunzione dei provvedimenti definitivi al pari del refuso presente nel frontespizio dell'Accordo di programma, dove dovrà essere eliminato il riferimento agli Enti locali in quanto soggetti non stipulanti l'Accordo;

Tenuto conto che lo schema di Accordo individua: gli elementi ammissibili al finanziamento, la copertura finanziaria dei programmi di intervento, le modalità di attuazione degli interventi, i soggetti responsabili dell'Accordo e, infine, regola anche gli impegni e le responsabilità delle parti;

Preso atto che l'Accordo di programma sarà stipulato con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che i programmi di intervento delle Regioni Abruzzo e Molise saranno oggetto di successivo Accordo di programma;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista l'odierna nota Prot. DIPE n. 3407-P del 10 luglio 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e i trasporti;

Delibera:

1. Approvazione dello schema di Accordo di programma

a) È approvato, per quanto descritto nelle premesse, lo schema di Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato ad individuare i programmi di intervento per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale volte a favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 3 del decreto ministeriale n. 503 del 22 dicembre 2015.

b) Allo schema di Accordo di programma di cui al precedente punto a), sono allegati, quale parte integrante dell'Accordo medesimo, la tabella «Allegato 1 - Elenco dei programmi regionali di intervento», con i relativi importi finanziari e lo schema di Convenzione.


2. Pubblicazione della presente delibera

La presente delibera, dopo la sua registrazione alla Corte dei conti, sarà trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la sua pubblicazione in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 17-*septies*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012.

Raccomanda

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri le schede progettuali degli interventi in cui risultano articolati i singoli programmi regionali di intervento, con individuazione delle specifiche fonti di finanziamento, dei soggetti attuatori e dei cronoprogrammi delle attività.

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione dei Programmi di intervento e di una loro eventuale riprogrammazione, l'art. 8, comma 6, dell'Accordo di programma prevede, su impulso del Ministero, una verifica almeno annuale in sede di Conferenza Unificata. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti renderà specifica informativa annuale a questo Comitato circa gli esiti di tale verifica,



nonché delle decisioni di rimodulazione e/o riprogrammazione degli interventi previste dall'Accordo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserirà, nell'ambito delle azioni di monitoraggio previste dalle convenzioni richiamate dallo schema di Accordo di programma, il recupero delle informazioni relative agli adempimenti posti in capo alle regioni e ai comuni dagli articoli: 17-ter, comma 1; 17-quinquies, commi 1-ter e 1-quater; 17-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevedono l'adeguamento delle normative di rispettiva competenza in materia al fine di favorire

lo sviluppo del Piano Nazionale infrastrutturale, in linea con quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 13/2014.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1227

18A04274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz Emtricitabina Tenofovir Disoproxil Doc».

Estratto determina n. 857/2018 del 31 maggio 2018

Medicinale: EFAVIRENZ EMTRICITABINA TENOFOVIR DISOPROXIL DOC.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40, 20121 Milano.

Confezioni:

«600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045506019 (in base 10);

«600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045506021 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Dopo prima apertura: 30 giorni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di efavirenz, 200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil (equivalente a 300,6 mg di tenofovir disoproxil succinato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina (E460)

Croscarmellosa sodica Tipo A (E468)

Idrossipropilcellulosa (E463)

Sodio laurilsolfato (E487)

Magnesio stearato (E470b)

Polossamero 407

Ossido di ferro rosso (E172)

Film di rivestimento

Poli(vinil alcool) (E1203)

Biossido di titanio (E171)

Macrogol 3350 (E1521)

Talco (E553b)

Ossido di ferro rosso (E172)

Ossido di ferro nero (E172)

Produttore/i del principio attivo:

Efavirenz

Laurus Labs Private Limited,

Plot No. 21, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada

Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 531021 India

Emtricitabine

Shangai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 417, Binhai Road, Laogang Town, Pudong New Area

Shanghai, 201302 China

Tenofovir Disoproxil Succinato

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

99 Waisha Road, Jiaojiang District

Taizhou City, Zhejiang Province, 318000 China

Produttore/i del prodotto finito

Produzione:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 3056 - Cipro.

Confezionamento primario e secondario:

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

Limassol, 3056 Cipro

Controllo di qualità:

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

Limassol, 3056 Cipro

Rilascio dei lotti:

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

Limassol, 3056 Cipro

Indicazioni terapeutiche:

«Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc» è una combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil. È indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni con soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA <50 copie/ml per più di tre mesi con la terapia antiretrovirale di combinazione in corso.

I pazienti non devono aver manifestato fallimenti virologici con qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio del primo regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno qualsiasi dei tre componenti contenuti in «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc».

La dimostrazione dei benefici della combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil è principalmente basata sui dati a 48 settimane di uno studio clinico nel quale pazienti con soppressione virologica stabile in terapia antiretrovirale di combinazione sono passati al trattamento con la combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil.

Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi clinici con la combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati.

